

ETICHETTATURA - COME DISTINGUERE I PRODOTTI CERTIFICATI DOP IGP STG

Le modalità di etichettatura dei prodotti DOP e IGP sono definite nei relativi disciplinari di produzione.

La normativa comunitaria prevede in ogni caso che, per i prodotti originari dell'Unione, gli appositi simboli, definiti dal Regolamento delegato (UE) N. 664/2014 della Commissione, devono sempre figurare nell'etichettatura e devono essere riportati nello stesso campo visivo in cui compare il nome del prodotto.



Le indicazioni denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o le corrispondenti abbreviazioni DOP o IGP possono facoltativamente figurare nell'etichettatura.

Possono figurare, in etichetta, riproduzioni della zona geografica oltre che riferimenti testuali, grafici o simbolici, allo Stato membro e/o alla Regione in cui viene ottenuto il prodotto.

E' consentito inoltre l'affiancamento di eventuali marchi geografici collettivi debitamente riconosciuti.

Infine, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, deve sempre comparire in etichetta la dicitura "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaff" ovvero "Certificato da Autorità pubblica designata dal Mipaaff".

Nel caso di utilizzo del riferimento a DOP e IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto di un prodotto composto, elaborato o trasformato, deve essere richiesta specifica autorizzazione al Consorzio di tutela incaricato, se presente, o al Mipaaff. In tal caso è previsto il rispetto di diversi requisiti ed è vietato l'utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata.